



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta  
elettronica certificata (PEC)

All: 1

Réf. n° - Prot. n. 996/del  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 22/1/16

Ai Sindaci dei Comuni  
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del  
Consorzio B.I.M.

Ai Presidenti delle  
Associazioni dei Comuni  
della Regione Valle d'Aosta

e, p.c., Al Presidente  
del Consiglio permanente  
degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari  
degli enti locali della Valle d'Aosta

**Oggetto: Invio nota relativa alla legge finanziaria della Regione per gli anni 2016/2018.**

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica certificata, la nota prot. n. 929/DEL in data 21 gennaio 2016, ad oggetto "*Legge finanziaria della Regione per gli anni 2016/2018.*", a firma del Presidente della Regione.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
(Tiziana VALLET)

*documento firmato digitalmente*

MR

Département des collectivités locales, du secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales  
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura  
Enti locali

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telefax +39 0165 274904


**FUNZIONARI REFERENTI:**

**MONICA ROCCA (0165 274917)**  
**FABRIZIO TREVES (0165 274910)**

PEI: [entilocali-contabilita@regione.vda.it](mailto:entilocali-contabilita@regione.vda.it)  
PEC: [eell\\_prefettura\\_vvff\\_protctiv@pec.regione.vda.it](mailto:eell_prefettura_vvff_protctiv@pec.regione.vda.it)

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta elettronica certificata  
(PEC)

Réf. n° - Prot. n. 829102  
Vi réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 21 GEN 2018

Ai Sindaci dei Comuni  
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes  
valdôtaines

Al Presidente del  
Consorzio B.I.M.

Ai Presidenti delle  
Associazioni dei Comuni  
della Regione Valle d'Aosta

e, p.c., Al Presidente  
del Consiglio permanente  
degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei  
dottori commercialisti e degli  
esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei  
segretari degli enti locali della  
Valle d'Aosta

**Oggetto: Legge finanziaria della Regione per gli anni 2016/2018.**

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 3 dicembre 2015, ha approvato la legge regionale n. 19 dell'11 dicembre 2015 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.*" (BUR n. 52 del 29 dicembre 2015), in vigore dal 1° gennaio 2016.

Tale legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales  
Collectivités locales  
Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura  
Enti locali

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telex +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:  
FABRIZIO TREVES (0165 274910)  
MONICA ROCCA (0165 274917)  
PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)  
LILIANA BOTTANI (0165 274789)

PEI: [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)  
PEI: [entilocali-contabilita@regione.vda.it](mailto:entilocali-contabilita@regione.vda.it)  
PEI: [entilocali-finanza@regione.vda.it](mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074



## FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale, la legge finanziaria stabilisce quanto di seguito descritto.

L'articolo 10:

- al comma 1, determina per l'anno 2016, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) e nelle more della revisione della medesima legge, in euro 181.334.640 l'importo complessivo da destinare alla finanza locale, di cui euro 36.101.717 finanziati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3, la cui ripartizione e destinazione saranno effettuate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente;
- al comma 2, autorizza la spesa di euro 16.101.717 per il finanziamento dei cantieri forestali (articolo 5, comma 1, l.r. 44/1989), delle opere "minori" di pubblica utilità (l.r. 26/2009) e per le opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni (articolo 19 l.r. 40/2010) che trova copertura, ai sensi del successivo articolo 17, comma 4, a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006;
- al comma 3, dispone che gli enti locali destinano la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, non ancora utilizzata nell'anno 2015, e l'analoga quota che risulterà dall'avanzo di amministrazione 2015, al finanziamento delle spese per interventi di edilizia scolastica e di quelle di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995, vale a dire le spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, prevedendo altresì che le stesse, per un importo di euro 20.000.000, non sono conteggiate ai fini del saldo tra entrate e spese finali nell'ambito della nuova disciplina del pareggio di bilancio. La norma, inoltre, prevede che con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione privilegiando, ove possibile, il finanziamento da parte dei Comuni alla Unité des Communes valdôtaines di appartenenza; infine, per il finanziamento delle spese autorizza, laddove si renda necessario in relazione agli avanzi certificati degli enti locali, l'utilizzo dell'eventuale avanzo di finanza locale di cui all'articolo 6ter, comma 1, della l.r. 48/1995 per l'anno 2015 e, in subordine, dell'eventuale avanzo di amministrazione della Regione per l'anno 2015.

Non appena la Giunta regionale avrà ripartito e destinato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, le risorse da destinare alla finanza locale e stabilito, ai sensi del comma 3, le modalità di attuazione della disposizione relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sarà trasmessa apposita circolare esplicativa.

Il successivo comma 4 stabilisce che i Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

Inoltre, il comma 5 ribadisce, come per gli anni passati, che gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. Tale previsione costituisce un vincolo giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispettare, con le modalità che riterrà più opportune.

Ancora, il comma 6 stabilisce che i contributi concessi ai Comuni, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015),



sono direttamente corrisposti alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 431/1989, la quale provvederà a ripartirli tra i Comuni beneficiari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Per le modalità e i termini di trasmissione della certificazione necessaria ai fini dell'ottenimento del contributo, si rimanda al punto 5 della nota tecnica.

Infine, l'articolo 31 stabilisce:

- al comma 6, che, nelle more della revisione della l.r. 48/1995, in deroga alla medesima legge per l'anno 2016, la liquidazione dei trasferimenti agli enti locali è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, nel modo seguente:
  - a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
  - b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
  - c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;
  - d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- al comma 7, che gli articoli 9 e 15 della l.r. 48/1995 sono abrogati con la conseguenza che la relazione previsionale e programmatica (RPP) non deve più essere trasmessa alla Struttura regionale competente in materia di finanza locale e non è più soggetta all'analisi e alla valutazione da parte della Commissione tecnica.

### **CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE -**

Ai fini del concorso degli enti locali al contenimento della spesa pubblica regionale, l'articolo 2 prevede:

- al comma 1, che entro il 28 febbraio 2016 l'Amministrazione regionale e gli enti locali effettuano un monitoraggio presso gli enti del comparto unico regionale al fine di verificare eventuali esuberi di personale e di adottare gli opportuni trasferimenti per mobilità;
- al comma 3, che, per l'anno 2016, gli enti locali devono assicurare, mediante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, con le forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione dei sistemi organizzativi e la rigorosa programmazione dei fabbisogni di risorse umane;
- al comma 4, che, nei casi in cui gli enti procedono a processi di riorganizzazione interna che comportano una riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione;
- al comma 5, che, nelle more dell'attivazione delle procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 40 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6*), e 6 della l.r. 6/2014, gli enti locali, previa



stipula di apposita convenzione, possono utilizzare le graduatorie in corso di validità di altri enti locali per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 40 del r.r. 1/2013.

**MODIFICAZIONE ALLA L.R. 6/2014  
PROROGA TERMINE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI  
E DEI SERVIZI COMUNALI**

L'articolo 35, modificando il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 6/2014, proroga ulteriormente al 31 marzo 2016 il termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali mediante convenzione tra Comuni ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge, e, conseguentemente, il termine di durata massima delle convenzioni in essere.

**CENTRALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI COMMITTENZA DEI CONTRATTI  
PUBBLICI - STAZIONE UNICA APPALTANTE -**

L'articolo 36 apporta delle modificazioni agli articoli 12 e 13 della l.r. 19 dicembre 2014, n. 13 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*) rafforzando l'obbligo di centralizzazione degli acquisti.

Intervenendo sull'articolo 12 della l.r. 13/2014, la norma estende gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), a tutti i Comuni valdostani, compreso il Comune di Aosta, per il quale, invece, nel testo previgente, l'acquisizione aggregata di beni e servizi costituiva una mera facoltà. Inoltre, coerentemente con le novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*), l'articolo stabilisce che l'obbligo di aggregazione per le acquisizioni di lavori, beni e servizi non sussiste quando le stesse non superino i limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente (ora 40.000 euro), onde garantire, per importi di modesta entità, maggiore flessibilità e celerità nelle procedure di acquisizione.

Infine, modificando l'articolo 13 della l.r. 13/2014 (che ha istituito la stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VDA)), tale disposizione stabilisce anche l'obbligo, in luogo della previgente facoltà, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, di avvalersi della SUA VDA, al fine di ottimizzare il processo di centralizzazione e di razionalizzazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2015, N. 17  
COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI DEL BIM E DEGLI ENTI ED ORGANISMI  
STRUMENTALI DEGLI ENTI LOCALI**

L'articolo 37, modificando l'articolo 2 della l.r. 17/2015 (*Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)*), interviene sulla disciplina dei compensi spettanti agli organi del BIM, delle

Associazioni dei Comuni, delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui alla l.r. 54/1998, prevedendo l'attribuzione di un gettone di presenza da corrispondere in misura non superiore a 30 euro a seduta giornaliera, oltre al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. In tale modo la normativa regionale risulta conforme alle disposizioni statali di contenimento della spesa per gli apparati amministrativi contenute, in particolare, nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA' PER IL COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA STATALE VIGENTE E PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO**

Con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge regionale recante "*Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali per il coordinamento con la disciplina statale vigente e per l'applicazione del sistema contabile armonizzato. Abrogazione della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, e del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1*", il cui contenuto è stato successivamente inserito nel Capo VII della legge finanziaria regionale, al fine di introdurre una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 precisano quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono previste all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che viene estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4. All'ultimo comma, poi, il termine di approvazione del bilancio 2016/2018 viene posticipato al 31 marzo 2016.

Negli articoli successivi è riproposta con lievi modifiche la disciplina in materia di controllo di gestione, già prevista dalla normativa regionale vigente, confermando anche il confronto dei dati di contabilità analitica.



Infine, le disposizioni transitorie, contenute nell'art. 31, definiscono, tra l'altro, le modalità del passaggio alla nuova contabilità armonizzata, prevedendo una specifica disciplina per gli enti locali valdostani; in particolare, il comma 2 permette, per il 2016, agli enti locali e alle loro forme associative di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal TUEL, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, o in alternativa adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si affiancano quelli previsti dal TUEL, cui è attribuita funzione conoscitiva, oltre ad applicare la disciplina regionale relativa alla contabilità analitica. La scelta del modello di bilancio adottato per il 2016 deve essere comunicata alla Struttura regionale enti locali entro il 1° febbraio 2016.

\* \* \* \* \*

Per opportuna informazione, si fa presente, infine, che la l. 208/2015 (*Legge di stabilità 2016*) prevede:

- ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, che tutti i Comuni, compresi quelli con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, applicano a decorrere dall'anno 2016 la disciplina degli equilibri di bilancio in attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012 n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*). La Struttura enti locali provvederà, nelle prossime settimane, a fornire le prime indicazioni operative in merito a tale nuova regolamentazione;
- al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI).

\* \* \* \* \*

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica, predisposta dalla Struttura enti locali del Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione  
(Augusto ROLLANDIN)



TV



## NOTA TECNICA PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

La presente nota è composta da una prima parte destinata a tutti gli enti e da una seconda distinta in due sezioni (A e B), diversificate in base alla scelta effettuata in merito al modello di bilancio 2016/2018. Tale nota rappresenta un mero strumento di lavoro e riassume, in estrema sintesi, le informazioni più rilevanti per la redazione del bilancio di previsione, mettendo in evidenza i principali elementi di novità del nuovo bilancio armonizzato; si precisa a tale proposito che le prescrizioni che gli enti sono tenuti ad osservare sono contenute nella parte II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, e nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I) e sono reperibili al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>.

### PARTE I

#### 1. *Bilancio di previsione.*

Il termine per l'approvazione del bilancio 2016/2018 è fissato al 31 marzo 2016 dall'art. 29, comma 6, della legge regionale 19/2015.

#### 2. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

Fino alla data del 31 marzo 2016, termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 nei termini di legge, è autorizzato l'esercizio provvisorio.

A partire dal 1° aprile 2016, all'ente locale è invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, trattandosi di una fase transitoria, si ritiene applicabile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 16, del d.lgs. 118/2011, l'articolo 15, comma 12, della l.r. 13/2014 per l'esercizio provvisorio e l'articolo 4, comma 3, del r.r. 1/1999 per la gestione provvisoria; a regime si applicherà invece l'articolo 163 del TUEL.

#### 3. *Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del d.lgs. 267/2000 (TUEL) (articoli da 186 a 190).

Si segnala che l'articolo 10 della l.r. 19/2015, al comma 3, dispone che gli enti locali destinano la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, non ancora utilizzata nell'anno 2015, e l'analoga quota che risulterà dall'avanzo di amministrazione 2015, al finanziamento delle spese per interventi di edilizia scolastica e di quelle di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995 (ovvero le spese in ambito socio-assistenziale). Tali spese, per un importo di euro 20.000.000, non sono conteggiate ai fini del saldo tra entrate e spese finali nell'ambito della nuova disciplina del pareggio di bilancio. La norma, inoltre, prevede che con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione privilegiando, ove possibile, il finanziamento da parte dei Comuni alla Unité des Communes





valdôtaines di appartenenza. Infine, per il finanziamento delle spese, è autorizzato, ove necessario in relazione agli avanzi certificati degli enti locali, l'utilizzo dell'eventuale avanzo di finanza locale di cui all'articolo 6ter, comma 1, della l.r. 48/1995 per l'anno 2015 e, in subordine, dell'eventuale avanzo di amministrazione della Regione per l'anno 2015.

*4. Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.*

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, i medesimi importi previsti nell'anno 2015.

*5. Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per investimenti - articolo 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

L'esatto ammontare del contributo per l'anno 2016 sarà definito dopo il monitoraggio dei mutui ammessi a finanziamento, al fine di verificare se sono intervenute modifiche alle condizioni dei prestiti che determinino un'eventuale riquantificazione della quota spettante a ciascun ente.

Gli enti possono, comunque, già conoscere gli importi finanziati per ogni mutuo ammesso a contributo, desumendo i dati sia dai prospetti relativi al monitoraggio delle somme spettanti per l'anno 2015, sia dal provvedimento dirigenziale della Struttura enti locali n. 2147 dell'11 giugno 2015 che determina il contributo per l'anno 2015, pubblicato sul sito internet della Regione al seguente link: [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/cartella\\_i.asp?pk\\_cartelle=336](http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=336)).

*6. Contributo in conto interessi ai Comuni su mutui assunti nell'anno 2015 per spese di investimento, di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Il comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 10, comma 6, della l.r. 19/2015 ha disciplinato le modalità di liquidazione ai Comuni valdostani stabilendo, in particolare, che i contributi concessi dallo Stato sono direttamente corrisposti alla Regione, la quale provvederà a ripartirli tra i Comuni beneficiari.

Si precisa che il Ministero dell'interno, con decreto 25 marzo 2015, ha stabilito modalità e criteri per l'erogazione del contributo e ha approvato il modello A relativo alle certificazioni che i Comuni possono trasmettere per ottenere la concessione del contributo; con circolare F.L. 9/2015, reperibile al link: <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl9-15.html>, ha inoltre fornito istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione dei dati richiesti nella certificazione che riporta anche i link per la consultazione delle F.A.Q. e per l'invio di eventuali quesiti riferiti alla compilazione del modello.



Il successivo decreto interministeriale 28 luglio 2015, reperibile al seguente link: <http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com010915all.pdf>, ha abrogato e sostituito il decreto 25 marzo 2015, senza tuttavia apportare nessuna variazione sostanziale.

Si sottolinea che gli enti interessati sono tenuti a inviare i certificati, completi di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del revisore, esclusivamente in modalità telematica a partire dal 1° marzo 2016 e entro le ore 12.00 del 31 marzo 2016, sul sito web ufficiale della finanza locale, nell'area riservata alla gestione della Trasmissione Bilanci Enti Locali - TBEL (l'eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal decreto approvativo del certificato non sarà ritenuta legittima ai fini del rispetto dell'adempimento). I Comuni dovranno, inoltre, trasmettere, sempre telematicamente, un'ulteriore certificazione dal 1° al 31 marzo di ogni anno successivo all'anno 2016, qualora siano intervenute variazioni.

#### 7. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'art. 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Legge finanziaria per gli anni 2009/2011*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

#### 8. *Cinque per mille dell'Irpef.*

La legge di stabilità per l'anno 2015 ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

#### 9. *Imposta di soggiorno.*

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento a decorrere dall'anno 2014 è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2122 in data 20 dicembre 2013.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 35 della l.r. 13/2014 ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un indispensabile strumento di controllo per la



verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

#### *10. Compensi agli organi di revisione.*

L'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) ha previsto la proroga, sino al 31 dicembre 2016, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la riduzione del 10% del compenso spettante all'organo di revisione. Nei prossimi giorni la Struttura enti locali provvederà a trasmettere agli enti locali i prospetti, completi di note di compilazione, utili per calcolare tale compenso.

#### *11. Il principio della competenza finanziaria "potenziata"*

Nella contabilità armonizzata il principio cardine, che si pone come novità assoluta nel panorama contabile, risulta essere quello della competenza finanziaria "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma imputando l'accertamento o l'impegno all'esercizio nel quale gli stessi sono esigibili, ovvero vengono a scadenza.

Gli enti nel 2016 devono applicare il principio della competenza finanziaria "potenziata" provvedendo all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese nel rispetto degli articoli 179 e 183 del TUEL.

L'applicazione del principio della competenza finanziaria "potenziata" prevista dall'armonizzazione all'attuale contabilità finanziaria degli enti locali non dovrebbe presentare particolari problemi e difficoltà se non quelli, comuni agli enti locali del resto d'Italia, derivanti dal passaggio alle nuove regole. Il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, individuando caso per caso, l'esigibilità dell'obbligazione e, di conseguenza, l'esercizio al quale imputare le diverse fattispecie di entrata e di spesa, è di aiuto in tali operazioni.

#### *12. Il fondo pluriennale vincolato*

Dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria "potenziata" nasce il fondo pluriennale vincolato (FPV), definito come un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui l'entrata è accertata. Tale fondo è uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità l'esistenza di una distanza temporale intercorrente tra acquisizione dei finanziamenti e effettivo impiego delle risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.



Nel bilancio di previsione il FPV previsto tra le entrate è unico ed è iscritto per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali vincolati del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura:

- delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;
- delle spese impegnate negli esercizi precedenti esigibili negli esercizi futuri.

Nelle spese del bilancio di previsione il FPV è previsto per ogni programma ed è stanziato per:

- rinviare agli esercizi successivi la quota del fondo iscritto tra le entrate, a fronte di impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi a quello in corso;
- costituire nuovi fondi da rinviare agli esercizi successivi, destinati a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nell'esercizio in corso e da imputare agli esercizi successivi.

Per il primo anno di applicazione dell'armonizzazione, il FPV in entrata si forma in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria "potenziata". Nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018 riguardanti il FPV iscritto all'entrata dell'esercizio 2016 sono pari a zero.

Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui è necessaria una ricognizione di tutti i residui: gli enti devono mantenere tra i residui attivi le entrate accertate non incassate, ma esigibili nell'esercizio, e tra i residui passivi le spese impegnate non pagate, ma liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio (obbligazioni perfezionate e scadute). Per le obbligazioni non scadute, invece, occorre:

- cancellare i residui attivi e passivi a cui corrispondono obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell'anno precedente;
- reimputare immediatamente in competenza i residui cancellati all'esercizio in cui l'obbligazione attiva o passiva viene a scadenza;
- costituire il FPV in entrata se la differenza tra residui passivi e attivi è maggiore di zero, nel bilancio di previsione in corso;
- rideterminare il risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'anno in corso da iscrivere in entrata del bilancio di previsione.

### 13. *Il fondo crediti di dubbia esigibilità*

Un'ulteriore novità riguarda il "fondo crediti di dubbia esigibilità" disciplinato al punto 3.3 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011.

Si rammenta che gli enti devono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità mediante un'analisi delle singole entrate di competenza, in sede di bilancio di previsione, e poi dei singoli residui, in sede di rendiconto, al fine di valutare l'esigibilità delle singole entrate e dei singoli crediti sulla base dell'andamento dell'ultimo quinquennio. Poiché il citato principio prevede che le entrate, anche quelle di dubbia esigibilità, vadano accertate per intero, è opportuno che gli enti che negli anni passati hanno effettuato accertamenti parziali delle entrate o accertamenti "per cassa" provvedano a ricostruire il carico complessivo delle singole entrate dell'ultimo quinquennio.



#### *14. Gli incassi vincolati al 1° gennaio 2016*

All'inizio dell'esercizio, contestualmente alla trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione, gli enti comunicano formalmente l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2015 che il tesoriere provvede a vincolare (punto n. 10.6 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011).

#### *15. La contabilità economico-patrimoniale*

Gli enti possono rinviare al 2017 (articolo 3, comma 12, del d.lgs. 118/2011) l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per l'avvio di tale contabilità occorre però fin da subito aggiornare l'inventario e ricodificarlo secondo la codifica del piano patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 232 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018.

Gli enti, per esercitare tale facoltà di rinvio, devono deliberare esplicitamente in tale senso.

#### *16. Il bilancio consolidato*

Gli enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017 (articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011); per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2018.

Anche in tale caso, per esercitare tale facoltà di rinvio, gli enti devono deliberare esplicitamente in tale senso.



<b>PARTE II</b>
-----------------

**A. ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2016 PER GLI ENTI CHE ADOTTANO LO SCHEMA DI BILANCIO VIGENTE NEL 2015 E IL BILANCIO ARMONIZZATO AI SOLI FINI CONOSCITIVI**

*17. Il modello di bilancio*

Per l'elaborazione del bilancio finanziario, che ha funzione autorizzatoria, gli enti utilizzano il modello e seguono le procedure degli anni precedenti.

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 9 del r.r. 1/1999.

Si segnala che l'articolo 31bis della l.r. 11/1998 ha di fatto integrato le disposizioni contabili prevedendo che al bilancio di previsione sia allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale piano, finalizzato al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali, individua, laddove presenti, i beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Per l'elaborazione del bilancio armonizzato, che ha funzione conoscitiva, da affiancare al bilancio vigente nel 2015, gli enti devono riclassificare il bilancio, per la parte entrata per tipologie e categorie e per la parte spesa per missioni e programmi, avvalendosi dell'apposito glossario reperibile al link:

[http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/ARCONET/Glossari/Allegato\\_14\\_seconda\\_parte.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/ARCONET/Glossari/Allegato_14_seconda_parte.pdf).

Di seguito vengono richiamate le principali novità:

**Entrata**

A differenza della parte spesa, la parte entrata del modello valdostano è molto simile a quella utilizzata a livello nazionale. Le entrate del bilancio armonizzato sono suddivise in:

- Titoli secondo la fonte di provenienza;
- Tipologie in base alla natura;
- Categorie in relazione alla specifica individuazione dell'oggetto.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle Tipologie.

Le voci di entrata quindi, anche se non sono totalmente corrispondenti come denominazione alle precedenti, ne ricalcano la natura e il contenuto. La sostanziale differenza da sottolineare è che le Categorie, che corrispondono al livello minimo precedente delle Risorse, ora sono codificate e sono già presenti nel modello senza più nessuna possibilità da parte dell'ente di introdurne di nuove rispetto alle sue necessità.



I Titoli sono sostanzialmente simili a quelli già in uso. Si evidenzia, tuttavia, che ne sono stati aggiunti due: il 5° “Entrate da riduzione di attività finanziarie” e il 7° “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”.

Le precedenti Categorie erano in generale più aggregate rispetto alle attuali Tipologie e spesso non sono riconducibili alle stesse in modo univoco.

### **Spesa**

Nel bilancio armonizzato le spese sono suddivise in:

- Missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione;
- Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
- Titoli.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai Programmi.

I Titoli sono sostanzialmente simili a quelli già in uso. Si evidenzia, tuttavia, che ne sono stati aggiunti due: il 3° “Spese per incremento di attività finanziarie” e il 5° “Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”.

La struttura per Missioni e Programmi, invece, non corrisponde alla precedente, articolata per Centri di responsabilità di spesa, mentre ha delle affinità con i documenti di programmazione, relazione previsionale e programmatica (RPP) e piano esecutivo di gestione (PEG).

Al fine della riclassificazione del bilancio, nel mese di giugno 2015, sono stati trasmessi agli enti locali dei documenti che mettono in relazione diretta i modelli utilizzati fino ad ora con quelli previsti dalla nuova impostazione richiesta dall'armonizzazione, in modo da agevolare la trasposizione dei dati.

### *18. Variazioni al bilancio.*

Nel corso dell'esercizio 2016, come previsto dall'articolo 175, comma 9-ter, del TUEL, sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2015, vale a dire l'articolo 12 del r.r. 1/1999, fatta salva la disciplina delle variazioni del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui.

### *19. Il Piano dei conti integrato*

Il “Piano dei conti integrato” rappresenta l'elenco dei “conti”, vale a dire delle voci relative alle tipologie di entrata e di spesa del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da evidenziare la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Esso è formato dal piano dei conti finanziario, dal piano dei conti economico e dal piano dei conti patrimoniale.



Il “Piano dei conti integrato”, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 157 del TUEL, è unico e obbligatorio per tutte le Amministrazioni e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Anche se non obbligatorio per il 2016, è consigliabile, per l’elaborazione del bilancio armonizzato, riclassificare il bilancio adottando il piano dei conti finanziario. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello.

Nella Sezione Arconet del sito della Ragioneria generale dello Stato è possibile scaricare il “Piano dei conti integrato” per gli enti territoriali.

Inoltre è possibile consultare il relativo glossario al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/PianodeicontiIntegrato/Glossario/>.

## 20. I documenti di programmazione

Con riferimento all’esercizio 2016, gli enti locali adottano la RPP prevista dalla normativa regionale e il PEG dell’ordinamento vigente nell’esercizio 2015.

### 20.1 Relazione previsionale e programmatica - RPP.

L’articolo 9, comma 1, della l.r. n. 48/1995 prevede che al bilancio pluriennale degli enti locali sia allegata una RPP, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale aveva approvato gli schemi di RPP dei Comuni e delle Comunità montane, in data 24.06.2002, con deliberazione n. 2328 ad oggetto “*Approvazione di nuovi schemi di Relazione Previsionale e Programmatica per i Comuni e le Comunità Montane*”.

Nel 2015, con deliberazione n. 405 del 20 marzo a oggetto “*Approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica e di piano esecutivo di gestione degli enti locali della Valle d’Aosta, anche ai fini della valutazione della performance, ai sensi dell’art. 35 della l.r. 22/2010. Revoca del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 2328 in data 24 giugno 2002*”, la Giunta regionale ha approvato i nuovi modelli di RPP e di PEG.

Si sottolinea che le modifiche apportate alla RPP con l’approvazione degli allegati 1 e 2 alla deliberazione 405/2015 consistono esclusivamente nell’inserimento di un nuovo quadro “Finalità dell’ente” della Sezione 1 (da compilare riportando le finalità indicate nello Statuto dell’ente) e nel rendere ufficiale la versione della Sezione 3 utilizzata in via sperimentale dal 2007.

Il provvedimento permette agli enti locali che lo ritengono opportuno di utilizzare la RPP e il PEG, appositamente integrati, quale piano della performance, a partire dall’esercizio 2015.

Per la compilazione e la gestione della RPP gli enti locali seguiranno le modalità già previste per gli anni precedenti e quindi potranno fare riferimento al documento “*Suggerimenti per la compilazione della relazione previsionale e programmatica – anno 2015*”, già inviato tramite posta elettronica in data 18 dicembre 2014 dalla Struttura enti locali.

Si sottolinea, inoltre, che l’articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (*Legge regionale in materia di lavori pubblici*) prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Unités des





Communes valdôtaines della Regione, di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella RPP. Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio Comunale per i Comuni e la Giunta per le Unités des Communes valdôtaines dovranno dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della RPP, a meno che tale previsione non sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.

Si evidenzia che, nel modello di RPP, le previsioni in materia di lavori pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione, la Sezione 4, che costituisce pertanto, per gli enti locali della Valle d'Aosta, il documento necessario, e nel contempo sufficiente, per tale adempimento.

Si precisa che, al fine di soddisfare le esigenze dell'Osservatorio dei LL.PP., gli enti dovranno compilare il Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:

- sul 1° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 1° anno del triennio. In tal modo tale pagina costituirà il Piano operativo annuale;
- sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 2° e nel 3° anno; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale.

## 20.2 Piano esecutivo di gestione - PEG.

Come già sopra ricordato, la Giunta regionale, con deliberazione n. 405/2015 ha approvato i modelli di RPP e di PEG; in particolare con l'approvazione dell'allegato 3 è diventato ufficiale il modello del PEG, già in uso dal 2006, integrato con il prospetto denominato "Struttura di obiettivi di Performance", introdotto per illustrare il collegamento tra obiettivi strategici pluriennali e obiettivi gestionali annuali.

Si rammenta a tale proposito che l'articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (*Legge finanziaria per gli anni 2006/2008*) aveva previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il PEG fosse documento obbligatorio per tutti gli enti locali e che tale disposizione era stata integrata dall'articolo 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Legge finanziaria per gli anni 2009/2011*) che aveva previsto che il PEG dovesse essere approvato dall'organo esecutivo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, in considerazione dell'opportunità di correlare tale atto al medesimo termine previsto per l'assegnazione delle quote di bilancio.

Si ricorda che per la compilazione e la gestione del PEG gli enti locali seguiranno le modalità già previste per gli anni precedenti e quindi potranno fare riferimento al "Manuale per l'uso del PEG" aggiornato al mese di aprile 2013 (disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale al link: [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=1763](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1763)),

Si ritiene utile evidenziare la necessità che gli enti rispettino il Piano dei Centri di costo definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1549/2006 e pongano particolare attenzione alla corretta imputazione dei costi ai vari CdC di effettiva destinazione, nonché alla effettuazione dei ribaltamenti dei centri di costo generali, ausiliari e transitori, seguendo le indicazioni contenute nel "Manuale per l'uso del PEG".



## B. ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2016 PER GLI ENTI CHE ADOTTANO IL SOLO SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO

### 21. *Il modello di bilancio*

Per l'elaborazione del bilancio di previsione armonizzato 2016/2018 con funzione autorizzatoria, gli enti devono innanzitutto riclassificare il bilancio 2015/2017, per la parte entrata per tipologie e categorie e per la parte spesa per missioni e programmi, avvalendosi dell'apposito glossario reperibile al link:

[http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Glossari/Allegato\\_14\\_seconda\\_parte.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Glossari/Allegato_14_seconda_parte.pdf).

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'art. 172 del TUEL.

Di seguito vengono richiamate le principali novità:

#### **Entrata**

A differenza della parte spesa, la parte entrata del modello valdostano è molto simile a quella utilizzata a livello nazionale. Le entrate del bilancio armonizzato sono infatti suddivise in:

- Titoli secondo la fonte di provenienza;
- Tipologie in base alla natura;
- Categorie in relazione alla specifica individuazione dell'oggetto.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle Tipologie.

Le voci di entrata quindi, anche se non sono totalmente corrispondenti come denominazione alle precedenti, ne ricalcano la natura e il contenuto. La sostanziale differenza da sottolineare è che le Categorie, che corrispondono al livello minimo precedente delle Risorse, ora sono codificate e sono già presenti nel modello senza più nessuna possibilità da parte dell'ente di introdurre di nuove rispetto alle sue necessità.

I Titoli sono sostanzialmente simili a quelli già in uso. Si evidenzia, tuttavia, che ne sono stati aggiunti due: il 5° "Entrate da riduzione di attività finanziarie" e il 7° "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere".

Le precedenti Categorie erano in generale più aggregate rispetto alle attuali Tipologie e spesso non sono riconducibili alle stesse in modo univoco.

#### **Spesa**

Nel bilancio armonizzato le spese sono suddivise in:

- Missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione;
- Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
- Titoli.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai Programmi.



I Titoli sono sostanzialmente simili a quelli già in uso. Si evidenzia, tuttavia, che ne sono stati aggiunti due: il 3° “Spese per incremento di attività finanziarie” e il 5° “Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”.

La struttura per Missioni e Programmi, invece, non corrisponde alla precedente, articolata per Centri di responsabilità di spesa, mentre ha delle affinità con i documenti di programmazione, relazione previsionale e programmatica (RPP) e piano esecutivo di gestione (PEG).

Al fine della riclassificazione del bilancio, nel mese di giugno 2015, sono stati trasmessi agli enti locali dei documenti che mettono in relazione diretta i modelli utilizzati fino ad ora con quelli previsti dalla nuova impostazione richiesta dall'armonizzazione, in modo da agevolare la trasposizione dei dati.

## 22. *Il Piano dei conti integrato*

Il bilancio 2015-2017 deve essere riclassificato anche ai fini del piano dei conti finanziario, di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 157 del TUEL.

Gli enti devono infatti recepire il nuovo “Piano dei conti integrato” che rappresenta l'elenco dei “conti”, vale a dire delle voci relative alle tipologie di entrata e di spesa del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da evidenziare la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Esso è formato dal piano dei conti finanziario, dal piano dei conti economico e dal piano dei conti patrimoniale.

Il “Piano dei conti integrato” è unico e obbligatorio per tutte le Amministrazioni e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello.

Nella Sezione Arconet del sito della Ragioneria generale dello Stato è possibile scaricare il “Piano dei conti integrato” per gli enti territoriali.

Inoltre è possibile consultare il relativo glossario al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/PianodeicontiIntegrato/Glossario/>.

## 23. *La codifica della transazione elementare*

Ogni atto gestionale genera una “transazione elementare” che deve riportare appositi codici identificativi previsti al fine di garantire omogeneità dei bilanci pubblici. In relazione a questo aspetto, si rimanda al punto 11.6 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011.

## 24. *La contabilità di cassa*

Il bilancio finanziario armonizzato comprende, oltre alle previsioni di competenza per il triennio, anche le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato, con funzione autorizzatoria. Con l'applicazione del nuovo principio contabile, la gestione della “cassa” acquista particolare rilievo e comporta la necessità che gli enti effettuino una rigorosa valutazione di tutti i



flussi di entrata e di spesa e, in particolare, monitorino ed implementino azioni virtuose atte a velocizzare i tempi di riscossione delle entrate e il recupero dell'evasione.

#### *25. I documenti di programmazione*

Gli enti devono seguire anche il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e di conseguenza predisporre il documento unico di programmazione (DUP) con riferimento al triennio 2016-2018 e il nuovo PEG.

A differenza della RPP, che costituiva un allegato al bilancio e aveva uno schema definito, il DUP deve essere approvato autonomamente e rappresenta il presupposto degli altri documenti di programmazione. Inoltre, il principio 4/1 non prevede un modello di DUP, che si pone quindi come documento a schema libero, ma ne definisce solo il suo contenuto minimo.

Gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti possono predisporre un DUP semplificato.

Dal 2016, anche il PEG deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL; pertanto, le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

L'adozione del PEG è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti.

